



Città di Lentini
(Provincia di Siracusa)

SETTORE IX°

TRIBUTI / ENTRATE

SERVIZIO IDRICO

Regolamento Comunale

Per il

**SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL n° del. -/ - /201. , ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE,
IN VIGORE DAL 1 ° GENNAIO 2015.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 50 DEL 29 SET. 2015

INDICE

CAPO I		
NORME GENERALI		
Art.	Descrizione	Pagina
1.	Oggetto e Gestione del Servizio	5
2.	Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua	5
3.	Misurazione dei consumi e tariffe	6
4.	Variazione di tariffe e del Regolamento	6
5.	Limiti di erogazione, Interruzioni, Sospensioni temporanee	6

CAPO II		
GESTIONE DELLE UTENZE		
Art.	Descrizione	Pagina
6.	Domanda di utenza	7
7.	Disdette - Cessione del contratto, dei locali, subentro nella fruizione del servizio	8
8.	Volture	9
9.	Condizioni di somministrazione	9
10.	Risoluzione del Contratto	9
11.	Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura	10
12.	Controlli tecnici	10
13.	Oneri contrattuali	10
14.	Esecuzione delle prese e posa contatori	10
15.	Spese per le derivazioni	11
16.	Opere conservative delle prese	11
17.	Contatori	11
18.	Custodia del contatore e Responsabilità dell'utente	11
19.	Sigillatura del contatore	12
20.	Avviso di guasto del contatore	12
21.	Sostituzione e/o verifica del contatore	13
22.	Lettura dei contatori	13
23.	Costo fisso di garanzia del servizio	13
24.	Impedimento alla lettura dei contatori	13
25.	Irregolare funzionamento del contatore	14
26.	Verifiche del contatore	14
27.	Impianti interni	14
28.	Prescrizione del Comune	14
29.	Condomini	14
30.	Utenze condominiali	15
31.	Calcolo dei consumi delle utenze condominiali	15

CAPO III IMPIANTI SPECIALI		
Art.	Descrizione	Pagina
32.	Idranti e bocche d'incendio	16
33.	Sigillatura	16
34.	Penalità per manomissione	16

CAPO IV PAGAMENTO CORRISPETTIVI, PENALITA', CONTROVERSIE, RIMBORSI, ESENZIONI, INTERVENTI.		
Art.	Descrizione	Pagina
35.	Fatturazione e pagamenti	17
36.	Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto	17
37.	Rimborsi	18
38.	Esclusioni ed esenzioni	18
39.	Somministrazioni straordinarie e speciali	19
40.	Consumi eccezionalmente elevati	19
41.	Prelievi abusivi e sanzioni	19
42.	Contestazioni delle infrazioni	21
43.	Vertenze	21
44.	Elezione di domicilio	21
45.	Rappresentanza in giudizio	21
46.	Recupero dei crediti	21

CAPO V STRUTTURA		
Art.	Descrizione	Pagina
47.	Sovrintendenza generale e funzioni	22
48.	Servizio di riscossione	22

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
Art.	Descrizione	Pagina
49.	Disposizioni transitorie	23
50.	Normativa di rinvio	23
51.	Foro competente	23
52.	Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore	23

CAPO VII TARIFFE ANNUE		
Art.	Descrizione	Pagina
53.	Tariffe dei Consumi	24
54.	Diritti Fissi	25
55.	Cauzioni infruttifere	25

<i>MODELLI</i>		
<i>Mod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Pagina</i>
1.	Domanda	
2.	Contratto di concessione acqua	
3.	Domanda esclusione soggetti in condizione di grave disagio economico	
Es.	Esempi di calcolo tipologie di abuso idrico	
Es.	Esempi di calcolo tipologie di abuso idrico	

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

C A P O I Norme Generali

Articolo 1

Oggetto e Gestione del servizio

Il presente Regolamento regola le modalità del servizio di somministrazione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Lentini e disciplina i rapporti fra l'Amministrazione Comunale (Ente Gestore) ed Utente.

Ai fini del presente Regolamento:

- a) *l'Amministrazione Comunale assume la denominazione di "Comune";*
- b) *l'Ufficio Tecnico Comunale - assume la denominazione di "Servizio Tecnico";*
- c) *l'Ufficio Tributi - Servizio Idrico - assume la denominazione di "Servizio Tributi" o "Ufficio Idrico".*

Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Tipi di fornitura e relativi usi dell'acqua

Si distinguono forniture per i seguenti usi:

A) . Usi Pubblici:

1) . Forniture a edifici e strutture adibite a servizi di attività di Enti Pubblici. Sono comunque comprese quelle relative a scuole pubbliche e parificate, luoghi di culto, ospedali, caserme, ferrovie, IPAB, docce e gabinetti pubblici, palestre, campi sportivi, altre strutture sportive pubbliche o di uso aperto al pubblico, con esclusione delle strutture private gestite imprenditorialmente o professionalmente.

2) . Fontanelle pubbliche, vasche di cacciata per fognature, idranti e bocche d'incendio stradali.

B) . Usi privati domestici:

Forniture di acqua alle abitazioni per i servizi igienici, l'alimentazione e altri ordinari impieghi di uso domestico o assimilabile a domestico per le pertinenze delle abitazioni (garage, magazzini, depositi privati);

C) . Usi Commerciali:

Forniture a negozi, supermercati, bar, cinematografi, teatri, alberghi, bocche antincendio e idranti privati.

D) . Usi industriali:

Fornitura di acqua necessaria ai processi di lavorazione relative alle attività di cui all'art. 2195 n.1 cod. civ., compreso quello temporaneo nei cantieri edili e affini.

E) . Uso agricolo:

Fornitura di acqua per piccole attività agricole/rurali limitatamente a coltivazione di alberi ornamentali e/o fruttiferi, per un max di 10 piante, e/o piccoli orti privati con estensione non superiore a 500 mq. Sono ammesse concessioni per uso irriguo limitatamente a verde condominiale privato sia esso di proprietà di un solo condomino che dell'intero condominio.

F) . Usi diversi:

Esposizioni, fiere, circhi ed altri usi temporanei (Tali forniture potranno essere concesse quando lo consenta la potenzialità degli impianti e non venga comunque pregiudicata la distribuzione dell'acqua).

G) . Idranti e bocche antincendio.

Articolo 3

Misurazione dei consumi e tariffe

1. L'acqua viene somministrata di norma a contatore, fatte salve le eccezioni di cui al comma 4. del presente articolo.
2. Le somministrazioni d'acqua e le prestazioni accessorie si effettuano ai prezzi indicati dal tariffario. Le tariffe costituiscono il corrispettivo del servizio idrico.
 - a). *Le tariffe e le prestazioni accessorie sono determinate per anno solare, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata determinazione delle tariffe queste si intendono prorogate per l'anno successivo, comprese le prestazioni ed i diritti diversi vigenti.*
3. Al fine di garantire la copertura dei costi d'esercizio e di investimento, nella tariffa viene previsto un "costo fisso del servizio" che è inteso come costo base del corrispettivo dovuto, in funzione dei consumi domestici essenziali.
4. Non si applica il contatore:
 - a). *Alle prese d'acqua per bocche d'incendio ed idranti, per i quali è dovuto un canone fisso ai sensi del presente Regolamento.*
 - b). *Alle utenze per usi provvisori ed occasionali per un periodo non superiore a 30 giorni, quando, a giudizio del Comune, sia opportuno concedere l'allaccio senza contatore, previo pagamento, delle spese di allacciamento e dei consumi stimati in via preventiva dall'Ufficio.*
 - c). *A discrezione del Comune, nei casi eccezionali previsti dal presente Regolamento.*

Articolo 4

Variatione delle tariffe e del Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di variare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti per mezzo del sito internet del Comune.

Articolo 5

Limiti di erogazione, Interruzioni, sospensioni temporanee rifornimento idrico

1. L'acqua potabile viene somministrata dal Comune entro i limiti di potenzialità degli impianti, a tutti i soggetti che ne facciano richiesta la cui proprietà, sede o abitazione, si trovi nel territorio comunale.
2. E' facoltà del Servizio Tecnico stabilire il numero ed il diametro dei rubinetti di erogazione in funzione del numero di unità immobiliari da servire.
3. Il Comune fornisce normalmente l'acqua senza interruzioni. Le eventuali interruzioni temporanee per cause di pubblico interesse, per lavori nella rete, per guasti, per riduzioni nella portata delle sorgenti o per riduzione di pressione nella rete (crisi idrica nei periodi estivi) o per temporanea non potabilità della risorsa idrica non danno diritto agli utenti a pretendere alcun indennizzo o risarcimento di danni per il disagio subito.
4. Delle interruzioni prevedibili e/o della non potabilità, il Comune darà adeguata pubblicità agli utenti. Pertanto, i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per le cause sopra esposte, siano temporaneamente privati dall'uso dell'acqua potabile.
5. In ogni caso il Comune si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso.
6. Nel caso sia vietato l'uso potabile dell'acqua per un periodo superiore ai trenta (30) giorni, la tariffa, limitatamente alla sola quota acquedotto, è ridotta, per il periodo del divieto, in misura pari al 50%. Tale riduzione deve essere evidenziata nelle relative fatture.
7. Utenze pubbliche o private che per la loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio, tipo: Alberghi, Ospedali, Ambulatori medici, Comunità, ecc., dovranno necessariamente provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente alle proprie esigenze e necessità.

CAPO II

Gestione delle utenze

Articolo 6

Domanda di utenza

1. Il Comune stipula contratti di somministrazione acqua per: uso forfettario, uso provvisorio, uso definitivo e stabilisce le condizioni ed il periodo di durata che regolano tali contratti.
2. La fornitura di acqua potabile è concessa al proprietario dell'immobile o al soggetto che può fruire dell'immobile in base ad un diritto reale (usufrutto, uso abitazione) o personale (locazione, comodato, leasing etc.) nonché al condomino delegato o all'amministratore pro tempore, nel caso di utenza condominiale.
3. Le domande di fornitura vanno inoltrate all'Ufficio Idrico e redatte su apposito modulo fornito dal Servizio Tributi, da cui risulti il tipo di utenza secondo la classificazione dell'uso dell'acqua di cui all'art. 2, la durata e la località di somministrazione; alle richieste, secondo tipologia, dovranno allegarsi i seguenti documenti:
 - a) *copia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda;*
 - b) *copia del tesserino fiscale o partita IVA;*
 - c) *visura catastale aggiornata;*
 - d) *per l'immobile di proprietà: atto di proprietà o titolo equipollente;*
 - e) *per l'immobile in locazione posseduto per abitazione, detenuto o utilizzato a qualsiasi titolo: contratto di affitto registrato, ovvero atto di assenso del proprietario (autocertificazione);*
 - f) *per l'immobile condominiale: verbale di assemblea condominiale di nomina amministratore e verbale di assemblea dei condomini fruitori dove devono essere indicate, oltre alla persona delegata a sottoscrivere il contratto, anche le identità di tutti i condomini, i quali dovranno assumersi, insieme al firmatario, egualmente ed individualmente tutte le responsabilità ed obbligazioni scaturenti dal contratto;*
 - g) *per i cantieri edili: copia della concessione ad edificare;*
4. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga a sottostare, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento e relativa tariffa, nonché a tutte le disposizioni tecniche ed amministrative emanate dal Comune ed alle eventuali future modifiche al presente Regolamento.
5. Se il richiedente non è proprietario dell'immobile, è d'obbligo unire alla domanda di fornitura l'atto di assenso del proprietario o copia del contratto di locazione in corso o di comodato, regolarmente registrato presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o scrittura privata sottoscritta dalle parti.
6. Per la fornitura dell'acqua per uso edilizio il contratto sarà intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. A questa tipologia di contratto non sarà applicato il canone per la raccolta e la depurazione acque qualora l'utenza sia intestata all'impresa costruttrice che si impegna contestualmente, per iscritto, a disdire l'utenza stessa non appena ultimati i lavori. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da nuovo contratto da intestare come indicato ai precedenti commi.
7. Il contratto di fornitura si perfeziona con la firma che il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, quale legale rappresentante del Comune, appone sul contratto di somministrazione;
8. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga formale disdetta da una delle due parti, tale disdetta dovrà essere comunicata con l'apposito modello predisposto dal Comune o, in caso di impossibilità a recarsi allo sportello preposto, per iscritto con lettera raccomandata A/R almeno tre (3) mesi prima;
9. il contratto farà riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la conoscenza ed accettazione delle norme regolamentari. Il regolamento si intende parte integrante del contratto senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di prendere visione del Regolamento sul sito internet del Comune o richiedendone copia presso il competente Ufficio Comunale.
10. I contratti di somministrazione d'acqua, salvo quelli per usi temporanei, hanno durata annuale e decorrono dal 1° giorno di fornitura; ove il Servizio Tributi abbia possibilità di integrare l'utenza nella prima lista di carico in emissione, la prima scadenza cadrà il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale i contratti sono stati stipulati.
11. Il titolare di un'utenza con contatore può richiedere la sospensione del contratto; in tal caso il Comune procederà alla sigillatura del contatore e all'utente sarà addebitato il costo fisso del servizio, previo pagamento del costo di chiusura/apertura.

12. Le forniture provvisorie per uso temporaneo rilasciate in caso di eccezionali manifestazioni, spettacoli viaggianti, fiere o circhi equestri, potranno essere concesse previo pagamento di una somma fissata dalle tariffe come indicato all'art. 54 comma A.4 ed art. 55 comma 2, da versarsi anticipatamente.

Articolo 7

Disdette - Cessione del contratto, dei locali- Subentro nella fruizione del servizio

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
2. Gli utenti-concessionari che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto per ottenere la cancellazione dalla lista di carico delle utenze dell'acqua comunicando, nel contempo, anche i dati anagrafici e il luogo di residenza dell'acquirente-utilizzatore del locale stesso.
3. L'utente all'atto di disdetta dovrà comunicare la lettura del contatore, la quale potrà essere in seguito verificata dal personale del Servizio Tecnico per eventuali contestazioni da parte dell'Ente.
4. Il contratto si intenderà disdettato o concluso dalla effettiva data di rimozione o comunque di controllo del contatore, che sarà effettuato dal Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi entro i tre (3) mesi successivi dalla data di ricezione della disdetta. I pagamenti dei canoni, diritti e relativi consumi saranno calcolati sino alla data di materiale chiusura dell'utenza. Scaduti i 3 mesi dalla ricezione della disdetta, qualora il Servizio Tecnico non abbia provveduto alla dovuta verifica, la comunicazione dell'utente non è più contestabile.
5. Il Servizio Tributi, ove necessario, provvederà al conteggio delle eventuali morosità presenti ed alle riscossioni di canoni, diritti e consumi precedenti, che dovranno essere corrisposte dall'utente richiedente preventivamente alla richiesta di disdetta.
6. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, oppure, in caso di contatori illeggibili e/o guasti, il corrispettivo corrispondente al consumo storico stimato fino alla scadenza contrattuale - cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene comunicata la cessazione del contratto, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
7. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
8. Il Servizio Tecnico deve sempre essere messo in condizione di operare la disattivazione dell'utenza pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore, il venir meno a questa condizione annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza.
9. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il nuovo indirizzo di recapito al quale si dovrà inviare la fattura a chiusura contabile dell'utenza.
10. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata e del canone dovuto da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
11. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a comunicare al Servizio Tributi, entro il 31 Dicembre, l'avvenuto decesso e le conseguenti modifiche: cessazioni, vulture o altro, da apportare al contratto; la richiesta di cessione può essere avanzata anche da uno solo degli eredi che esibisca delega scritta a rappresentare i restanti eredi.
12. Gli eredi, nei confronti dei quali si applicano tutte le previsioni del presente articolo, sono solidalmente responsabili a norma di legge, verso il Comune, di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto; il Comune può far valere le sue pretese anche nei confronti di uno solo degli eredi.
13. Resta salvo, nei casi di cui ai commi precedenti, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Articolo 8 *Vulture*

1. Fermo restando che il precedente utente/proprietario ed i suoi eredi sono sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto, in alternativa alla comunicazione di cessazione del contratto, il nuovo proprietario, usufruttuario, locatario o, comunque, utilizzatore dell'abitazione o locale regolarmente allacciato alla rete idrica, può richiedere, su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi e contenente le indicazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la voltura dell'utenza senza che il Comune proceda al distacco e riallaccio dell'utenza stessa a favore del nuovo titolare; in questo caso, il richiedente la voltura dovrà provvedere alla firma del contratto.
2. Nel caso che un cittadino trasferisca la residenza propria e quella della propria famiglia in un immobile del Comune di Lentini, l'Ufficio Anagrafe deve proporre, congiuntamente all'istanza di nuovo residente, anche la sottoscrizione del contratto di somministrazione dell'acqua!
3. Se l'immobile è già servito di presa d'acqua, il nuovo utente dovrà allegare alla propria richiesta, in copia fotostatica, anche quella di recesso del precedente utente, salvo che il Comune non sia già in possesso di detto recesso fra i propri atti.
4. Il nuovo proprietario, o erede, o inquilino subentrante, o *utilizzatore dell'abitazione o del locale*, in una utenza dovrà fare richiesta del cambio intestazione ed attivazione a cui seguirà un nuovo contratto, previo versamento della cauzione infruttifera a garanzia dei consumi prevista all'art. 55;
5. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua per mancata regolarizzazione della concessione.
6. Il cambio di titolarità della concessione, la modifica della ragione sociale, o il cambio di destinazione d'uso vengono considerati come cambio di intestazione con tutti gli oneri da essa derivati. Il subentro è gratuito per le società o i condomini che cambiano la sola ragione sociale mantenendo la stessa Partita IVA e/o codice fiscale ed altresì i cambi destinazione d'uso da cantiere a uso domestico, sempre che l'intestatario rimanga il medesimo. Il subentro è gratuito anche nell'ipotesi in cui il subentrante sia componente dello stesso nucleo familiare, purché ne faccia comunicazione entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento.

Articolo 9

Condizioni di somministrazione

La somministrazione dell'acqua viene effettuata alle condizioni previste dalle tariffe indicate in allegato al presente Regolamento.

L'utente sarà tenuto a pagare i corrispettivi fissati per la fornitura, non appena ultimate e pronte a funzionare le opere relative alla presa e al collocamento del contatore, su verbalizzazione e sigillatura da parte del Servizio Tecnico. Per qualunque inadempienza dell'utente alle norme contrattuali pattuite, contemplate dal presente Regolamento, il Comune sospende la fornitura dell'acqua intimando all'utente di adempiere entro 60 giorni dalla notifica, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.

Il Comune nega la fornitura d'acqua o la regolarizzazione di cambio intestazione a quegli utenti che hanno gravi posizioni debitorie nei confronti del Comune, ovvero a coloro che risultano intestatari di altri contratti di utenza per cui risulti il mancato pagamento di almeno 2 annualità del servizio.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

- 1) Il contratto di utenza si intende risolto:
 - a. In caso di disdetta nei modi e termini stabiliti;
 - b. Per sospensione erogazione conseguente a morosità per la quale l'utente abbia ricevuto regolare avviso di ingiunzione di pagamento;
 - c. Nel caso di accertamento di uso dell'acqua diverso da quello stabilito nel contratto;
 - d. Nel caso venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura è persona diversa dall'intestatario del contratto non avendo il subentrante provveduto alla regolare voltura;
 - e. Nel caso in cui l'utente sia dichiarato fallito, o in amministrazione controllata, senza essere garantito dal liquidatore;
 - f. In caso di danni o accertata manomissione agli impianti e/o al misuratore;
- 2) Nel caso di successione gli eredi, o aventi causa, possono subentrare a titolo gratuito, entro il termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, nel contratto di somministrazione e stipulare un nuovo contratto accollandosi ogni impegno del predecessore qualora presentino, unito al certificato di morte: a) autocertificazione che attesti lo stato di erede, b) domanda scritta di subentro.
- 3) In caso di immobili in stato di morosità per qualsivoglia motivo, sia esso: decesso, cambiamento proprietà, trasferimento di residenza del precedente proprietario, scadenza di affitto locale e/o

irreperibilità dell'intestatario del contratto, non sarà concessa nessuna utenza in quell'immobile fintanto che non sarà estinto il debito sospeso (dall'utente moroso o dai suoi eredi, dal proprietario dell'immobile o dal nuovo affittante). In alternativa, il nuovo intestatario può richiedere l'attivazione di un nuovo contratto facendosi carico delle relative spese e di quelle di chiusura e rimozione del contatore.

Articolo 11

Divieto di impiegare l'acqua per usi diversi dal contratto di fornitura

Nessun utente potrà usufruire dell'acqua per uso diverso da quello richiesto nella domanda di fornitura.

E' vietato in particolare alle utenze domestiche o assimilate, impiegare l'acqua per innaffiare giardini, orti, cortili, strade ecc..

Verificandosi la necessità di usufruire dell'acqua per altri usi, cessando o meno quello originario, occorrerà ottenere preventivo nulla-osta da parte del Comune previe le eventuali necessarie modifiche al contratto.

Articolo 12

Controlli tecnici

1. Il Comune si riserva comunque la facoltà di controllare ed ispezionare a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso, gli impianti e gli apparecchi destinati alla condotta e alla distribuzione dell'acqua nei fabbricati.
2. In caso di rifiuto ingiustificato, si procederà d'Ufficio all'interruzione del servizio con un termine di preavviso di almeno (8) otto giorni. Per il ripristino del servizio interrotto a causa e/o colpa dell'utente, questi dovrà pagare una penale di riallaccio di cui all'art. 54 lettera A. comma A.5.

Articolo 13

Oneri contrattuali

E' a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per le imposte, tasse, contributi e diritti, sui contratti e sulle forniture dell'acqua.

Articolo 14

Esecuzione delle prese e posa contatori

1. I contatori verranno posti in opera nella proprietà dell'utente, in prossimità della linea di confine, in opportuna nicchia esterna da ricavarsi nella muratura nel piano terra dell'immobile ed in prossimità dell'ingresso, in posizione idonea alla loro lettura e conservazione.
 - a) *Nei casi di proprietà recintate, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.*
 - b) *Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.*
 - c) *Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto al proprio personale.*
2. I contatori sono in ogni caso collocati prima di autoclavi o impianti di sollevamento eventualmente necessari per l'alimentazione degli edifici.
3. Per l'installazione dei contatori in via eccezionale all'interno dei fabbricati, la tubazione in acciaio che immette al misuratore deve essere a vista, ispezionabile.

Articolo 15
Spese per le derivazioni

1. Le spese per le derivazioni di cui al precedente art. 14, fino ai lavori murari per l'alloggiamento del contatore compresi e per ogni eventuale modifica, saranno a carico degli utenti.
2. Le prese, ossia le opere di derivazione dalle tubazioni stradali o di rete sino al contatore e al suo alloggiamento compreso, restano di proprietà del Comune.

Articolo 16
Opere conservative delle prese

1. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti alle opere di presa fino al pozzetto o nicchia del contatore compresi, sono a carico del Comune.
2. E' fatto divieto altresì installare pompe ed impianti di sollevamento con attacchi diretti alle tubazioni collegate alle reti di distribuzione.

Articolo 17
Contatori

1. Il contatore, a lettura diretta, sarà fornito dal Comune, restando di sua esclusiva proprietà, ed installato esclusivamente ad opera del Servizio Tecnico, verrà dato in comodato all'utente che sarà responsabile del regolare funzionamento. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo apposto dal Servizio tecnico;
2. Previa autorizzazione del Servizio Tributi il contatore potrà essere acquistato dall'utente a proprie spese e provvederà alla sua manutenzione, *il costo sostenuto dall'utente per l'acquisto del contatore verrà detratto nella prima fattura come all'art. 4.1 della carta dei servizi.* Nel caso di guasto o di imperfetto funzionamento stabilito dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, l'utente dovrà, a proprie spese, sostituirlo con altro alla presenza del personale di cui ai predetti Servizi, i quali in contemporanea apporranno i sigilli.

Articolo 18
Custodia del contatore e responsabilità dell'utente

1. Manomissioni

- a) È fatto divieto agli utenti di manomettere o smontare per qualsiasi ragione il contatore e di rompere il sigillo speciale applicato dal Comune. In caso di danneggiamento, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Tributi, illustrandone la motivazione.
- b) Se all'atto dell'ispezione o della rimozione del contatore, oppure in altra circostanza, si riscontrassero alterazioni, furti, incendi, danni ai contatori, alle derivazioni od ai manufatti, ne sarà ritenuto responsabile l'utente, il quale dovrà rifondere al Comune la spesa delle riparazioni o della sostituzione.
- c) L'utente è responsabile e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
- d) La manomissione dei sigilli apposti dal Servizio Tecnico, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della sanzione prevista all'art. 54 lettera A. comma A.5, salvo il diritto del Servizio Tecnico di denunciare il fatto alle competenti autorità.
- e) Davanti al contatore, non dovranno essere posti in opera o sistemati, anche provvisoriamente, contro-sigilli, campane di fiori, siepi, ecc. ed ogni altra cosa che comporti un aggravamento o difficoltà di lavoro per gli addetti alle letture od alle opere di manutenzione.
- f) È fatto assoluto divieto all'utente, d'innestare a valle della sua derivazione qualsiasi tipo di presa allo scopo di prelevare acqua per se e/o a favore di terzi sia a titolo gratuito che oneroso.

2. Guasti e perdite

- a) Per gli eventuali guasti alle apparecchiature o alle diramazioni esterne, che sono a carico del Comune, l'utente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Servizio Tecnico.
- b) Se il guasto riguarda la tubazione privata ed il rubinetto d'arresto, posti in opera dopo il contatore, l'utente dovrà provvedere alla loro immediata riparazione, in quanto tutti i danni ed i consumi rilevati (e quindi anche l'acqua dispersa) saranno a lui interamente conteggiati ed addebitati.

- c) E' peraltro legittimo prevedere in tali casi agevolazioni, come rateazioni senza interesse e/o diminuzione delle tariffe di supero.
- d) In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale, ed i contatori posti all'interno di un condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Servizio Tributi), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio il Servizio Tributi potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale e provvedere direttamente e con addebito delle spese sulla prima bolletta. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
- e) In caso di guasti al contatore l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Qualora non venga segnalato e sia, invece, accertato dal letturista l'utente sarà tenuto a pagare oltre al consumo, un'eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente.
- f) Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Funzionario del Servizio Tributi, fermo restando il pagamento di quanto sopra descritto, potrà disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa calcolata nelle modalità riportate all'articolo 41.
- g) Subito a valle del contatore, l'utente è tenuto a collocare a sue spese un rubinetto di intercettazione e una valvola unidirezionale, in modo da evitare ritorni d'acqua in rete.

3. Deterioramento

- a) Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Comune. La sostituzione verrà effettuata possibilmente alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
- b) E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie che dovranno essere segnalate al Servizio Tecnico con la massima sollecitudine.
- c) Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Articolo 19

Sigillatura del contatore

1. Ogni contatore sarà piombato con sigillo da parte del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. La rottura del sigillo darà luogo al risarcimento da parte dell'utente di tutte le spese inerenti al ripristino del nuovo sigillo, salvo ogni altra azione di legge e addebito dei consumi, determinato anche induttivamente.

Articolo 20

Avviso di guasto del contatore

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico e/o al Servizio Tributi affinché si possa provvedere ad individuare e rimuovere le cause. Ai fini della determinazione dei consumi, si applica di norma l'art. 18, comma 2, del presente Regolamento.
2. In caso di mancato rispetto da parte dell'utente dei dettami di cui ai precedenti artt. 18 e 19, ovvero per qualsiasi motivo non imputabile al Comune e dovuta a negligenza dell'utente stesso, il contatore non è stato sostituito per cui è impossibile determinare il consumo con le modalità di cui all'art. 18, comma 2, si considera in bolletta un consumo presunto calcolato sui dati storici.
3. Le modalità applicative di cui precedenti comma, hanno decorrenza a valere dall'ultima annualità fatturata e non hanno effetto per le abitazioni risultanti per l'intero anno, chiuse, disabitate o dichiarate tali con provvedimento del Comune in quanto inagibili. Solo per queste tipologie, in presenza di punto presa idrica, l'utente/proprietario è tenuto a pagare l'importo del costo fisso del servizio, salvo disdetta del contratto.

Articolo 21

Sostituzione e/o verifica del contatore

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del contatore quando lo ritenga opportuno sempre tramite preavviso e giustificato motivo.

1. Nel caso che l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza del funzionamento del contatore ha diritto di chiederne la verifica. Per l'esecuzione dell'operazione egli dovrà inoltrare al Servizio Tecnico o al Servizio Tributi richiesta scritta accompagnata dal previsto corrispettivo tariffario;
2. Qualora sia riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore l'addebito del consumo dell'acqua per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino a sostituzione dello stesso è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo precedente o, in mancanza, in base alla media consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento in cui il contatore ha funzionato regolarmente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati nei mesi successivi alla sostituzione del contatore.
3. Il contatore è da ritenersi regolare entro i limiti di tolleranza di legge (5% in più o in meno a deflusso ed a pressione normale).
4. Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) il Servizio Tecnico provvederà comunque alla sostituzione e ad informare successivamente l'utente.

Articolo 22

Letture dei contatori

1. La lettura dei contatori viene eseguita periodicamente, almeno due volte all'anno, dal personale del Servizio Idrico. Il personale di detto Servizio, non trovando in casa l'utente, lascerà un avviso di avvenuta visita ed il contestuale invito ad inviare la lettura del contatore all'Ufficio Idrico. Nel caso di reiterata assenza che impedisca il rilevamento dei consumi l'utente è tenuto ad effettuare autolettura compilando l'apposito modello correlandolo di foto dimostrativa da cui si evinca la data di rilevazione.
2. Il Comune ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori e delle comunicazioni di autolettura.
3. L'addebito dei consumi viene effettuato mediante apposita fatturazione dei consumi, a metri cubi interi, le frazioni verranno comprese nella fatturazione successiva.
4. In casi eccezionali quando non sia possibile procedere altrimenti, il Comune può disporre che i consumi relativi vengano fatturati sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, prendendo in considerazione la media storica dei consumi precedenti.

Articolo 23

Costo fisso di garanzia del servizio

L'utente è tenuto a pagare l'importo del costo fisso del servizio, così come indicati nel tariffario allegato al Regolamento.

Articolo 24

Impedimento alla lettura dei contatori

Nei casi in cui risultasse impedita la lettura del contatore per cause determinate dall'utente, il consumo verrà stabilito nei modi indicati dagli artt. 18 e 20. Sono fatti salvi i provvedimenti previsti dal Regolamento ed ogni azione civile e penale, qualora il fatto sia dovuto a dolo dell'utente (sanzione massima).

Articolo 25

Irregolare funzionamento del contatore

1. In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, il consumo verrà commisurato, se nel primo anno di esercizio, sulla media dei consumi dei mesi anteriori a quello della constatazione dell'errore o della mancata lettura; se negli anni successivi, sulla media dei consumi del secondo semestre dell'anno precedente.
2. Il consumo non sarà comunque inferiore al costo fisso del servizio previsto dalla tariffa.

3. Nel caso in cui non si abbiano precedenti letture, verrà addebitato un importo pari ai consumi stimati comunque non inferiori al costo fisso del servizio previsto dalla tariffa.

Articolo 26

Verifiche del contatore

1. Gli utenti potranno richiedere una verifica del contatore per rilevare difetti di misurazione versando le spese di istruttoria e il deposito cauzionale riportate sul tariffario.
2. L'acqua segnata in più o in meno verrà compensata per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.
3. Se la richiesta di verifica del contatore, sarà ritenuta infondata, tramite apposito verbale redatto dal Servizio Tecnico, si procederà ad incamerare il deposito cauzionale versato, altrimenti lo stesso sarà restituito con accredito nelle successive bollette.
4. La presentazione della domanda per la verifica di un contatore non dà diritto a ritardare il pagamento del consumo indicato dal contatore stesso, salvo eventuale rimborso.

Articolo 27

Impianti interni

Gli impianti interni di distribuzione e i relativi apparecchi all'interno degli immobili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità degli utenti.

Articolo 28

Prescrizione del Comune

1. Nell'esecuzione degli impianti interni, l'utente dovrà uniformarsi alle prescrizioni che il Comune riterrà necessario stabilire nell'interesse del servizio, oltre alle disposizioni in maniera igienico-sanitaria.
2. L'utente deve inoltre, sia all'interno che all'esterno, evitare accostamenti tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo.
 - a). E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile e/o altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.
 - b). E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
 - c). L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
 - d). E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.
3. Qualora gli impianti non fossero conformi alle disposizioni, il Comune potrà riservarsi di sospendere la somministrazione dell'acqua fino a che le prescrizioni stesse non vengano adempiute. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza del presente articolo.

Articolo 29

Condomini

Definizioni:

- a) Agli effetti del presente Regolamento, per condominio si intende un unico corpo di fabbricato esteso in verticale sul almeno due piani e con un minimo di quattro unità immobiliari distribuite nei piani stessi.
- b) Per "unità immobiliare" si intende una porzione di edificio predisposta per alloggio di una famiglia o per lo svolgimento di una attività commerciale, professionale o artigianale, munita di servizio idrico indipendente.

Articolo 30

Utenze condominiali

1. L'utenza condominiale può essere unica e disporre di un unico contatore.
2. Altri apparecchi per la misurazione dell'acqua installati all'interno delle unità immobiliari, potranno essere utilizzati per le letture solo nei casi previsti dall'art. 31

3. L'installazione dei contatori nei condomini è a carico di ciascun condomino.
4. Per condomini composti fino ad un massimo di otto unità immobiliari, potrà essere concessa la facoltà di opzione per l'applicazione delle singole utenze che riguardano aree a verde di esclusiva proprietà di un solo condomino.
5. Le norme di cui sopra, possono essere estese anche ai condomini orizzontali, qualora le condizioni di gestione del servizio rendano più conveniente tale forma.

Articolo 31

Calcolo dei consumi delle utenze condominiali

1. Su tutte le utenze idriche verrà applicata la vigente tariffa, secondo contratto, in base al consumo rilevato dal misuratore installato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.
2. Per le utenze singole la procedura consiste nel rilievo periodico delle letture a contatore e nella applicazione della relativa tariffa con il conseguente calcolo per risalire all'importo da far pagare all'utente.
3. Per le utenze condominiali si procederà al calcolo dei consumi secondo le seguenti due modalità distinte e separate, da fissare preventivamente all'atto dell'accertamento e collaudo dell'impianto interno da parte del Servizio Tecnico e da indicare chiaramente sul contratto:

A. Impianto dotato di un unico contatore condominiale con caratteristiche d'uso assimilabile a domestico, immatricolato e sigillato a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi.

Tale utenza condominiale obbliga in solido, nei confronti del Comune, tutti i conduttori delle unità immobiliari indicate in contratto, anche se disabilitate od utilizzate da una sola o da più persone. Eventuali contatori interni, non accettati e riconosciuti dal Comune, sono da ritenere utili semplicemente ai fini di rapporti interni fra i condomini stessi. Il costo fisso del servizio per questo tipo di utenza condominiale verrà calcolato moltiplicandolo per le unità immobiliari esistenti nel complesso e secondo le tariffe di cui all'art. 53 lett. H), salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili alle quali verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 18 e 20;

B. Impianto dotato di contatore principale condominiale e di contatori derivati, regolarmente immatricolati e sigillati a cura del Servizio Tecnico e/o Servizio Tributi, con caratteristiche d'uso diverse:

B.1. Contatore principale con caratteristiche d'uso assimilabile a domestico, ed uno o più contatori ad uso agricolo per aree a verde di proprietà dell'intero condominio. Si procederà a rilevare la lettura del contatore principale e dei contatori ad uso irriguo detraendo il consumo di questi da quello del contatore principale ed applicando le dovute tariffe diversificate come all'art. 53 lettere H) e G)

B.2. Contatore principale con caratteristiche d'uso assimilabile a domestico, ed uno o più contatori ad uso agricolo per aree a verde di proprietà dell'intero condominio o di private unità immobiliari. Si procederà a rilevare la lettura del contatore principale e dei contatori ad uso irriguo comparando la somma delle varie letture dei singoli contatori di tutte le unità immobiliari con la lettura del contatore principale. Nel caso di perfetta coincidenza non resterà altro che applicare ad ogni singola utenza il proprio consumo. Nel caso che la lettura al contatore principale risultasse maggiore, tale differenza sarà addebitata all'utenza condominiale e tutti i conduttori saranno in solido tenuti a corrispondere il saldo relativo al Comune, salvo le utenze con contatori guasti o illeggibili, alle quali verrà applicata la disposizione di cui agli artt. 18 e 20.

detraendo il consumo di questi da quello del contatore principale ed applicando le dovute tariffe diversificate come all'art. 53 lettere H) e G)

C A P O III

Impianti speciali

Articolo 32

Idranti e bocche antincendio

1. Le prese d'acqua e le diramazioni per idranti e bocche antincendio, devono essere isolate e indipendenti dal contatore, ed è vietato innestarvi qualunque diramazione.
2. I lavori sulla rete idrica, sino alla valvola di intercettazione compresa e relativo alloggiamento, verranno eseguiti esclusivamente sotto supervisione del Servizio Tecnico e la spesa relativa sarà a carico del richiedente, il quale anticiperà l'importo salvo successivo conguaglio. Le opere eseguite prima della saracinesca sono di proprietà del Comune, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'utente che è responsabile della buona conservazione e di eventuali danni causati da perdite.
3. Qualora si renda necessario alimentare una vasca di accumulo ad uso antincendio, la stessa deve essere derivata dall'impianto domestico o da altro impianto provvisto di contatore.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
5. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio saranno suggellate dal Comune e l'utente potrà rompere il suggello dei sigilli solo in caso di incendio

Articolo 33

Sigillatura

1. Le valvole di chiusura degli idranti e bocche antincendio verranno munite di sigilli posti dal Servizio Tecnico.
2. Solo in caso d'incendio l'utente potrà aprirle e servirsene con l'obbligo di darne avviso per iscritto al Comune entro le 48 ore successive, affinché quest'ultimo provveda alla ri-sigillatura. La mancata comunicazione o qualora le suddette valvole venissero aperte non a causa di incendio sarà passibile di una penalità pari a € 750,00.
3. Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve stipulare un apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.
4. Per le forniture di cui sopra dovrà essere corrisposto dall'utente alla stipulazione del contratto, un canone annuo anticipato nella misura stabilita.

Articolo 34

Penalità per manomissione

Qualunque manomissione nell'uso degli idranti e bocche d'incendio comporta, da parte dell'utente, il versamento di una indennità a favore del Comune nell'importo indicato sul tariffario, oltre al rimborso dei danni subiti dal Comune e delle spese da sostenersi per il ripristino.

CAPO IV

Pagamento corrispettivi, penalità controversie, rimborsi, esenzioni, interventi

Articolo 35

Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione è semestrale, il Comune può variarne la periodicità prevedendo fatturazioni più frequenti.
2. Le fatture o bollette, devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.
3. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi nella misura prevista dalla legge e le eventuali maggiori spese di esazione.
4. All'utente che non ha provveduto al pagamento della fattura, decorsi 30 giorni dalla scadenza della bolletta, il Comune invierà un avviso bonario richiedendone la regolarizzazione. A 30 giorni dall'avviso bonario, il Comune intimerà il pagamento entro 30 giorni. Decorso il termine, al perdurare della morosità, si procederà con la riduzione della fornitura per ulteriori 30 giorni; se l'utente non provvederà al pagamento, seguirà la sospensione della fornitura.
5. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione dell'utenza fissati dalle tariffe in vigore di cui all'art. 54.
6. Trascorsi 60 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che l'utente abbia provveduto a saldare la morosità, il Comune ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di revocare unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.
7. In ogni caso, il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito, comprese le spese di sospensione.
8. Qualora il contratto sia stato revocato, per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre al pagamento delle spese di sospensione e riattivazione e di tutte le altre somme a credito del Comune, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri; tale disposizione si applica anche quando la richiesta di allaccio, per la medesima unità, venga presentata da un familiare convivente o da un erede dell'utente moroso.
9. Il Comune può concedere, su motivata richiesta dell'utente, rateazione nei pagamenti delle bollette il cui importo superi notevolmente quello normale.
10. Il Sindaco cura l'adempimento di tutti gli atti necessari ad impedire che i crediti derivanti dall'erogazione del servizio idrico integrato si prescrivano ex art. 2948 cod. civ.
11. I reclami relativi ad importi addebitati devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Tributi. Nel caso il reclamo sia respinto l'indennità di mora decorre dalla data di scadenza originaria della fattura. Nel caso in cui il reclamo sia accolto il Comune provvede al ricalcolo e/o al rimborso degli eventuali importi pagati in esubero dall'utente, operando anche in compensazione nella fattura successiva.
12. Il mancato pagamento di almeno 2 rate dà luogo ad inadempienza per cui si applicheranno i provvedimenti di legge e del presente regolamento.

Articolo 36

Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - a) *Quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;*
 - b) *Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle indicazioni del Comune medesimo;*
 - c) *Quando non venga regolarmente pagata la fattura;*

- d) *Quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;*
 - e) *Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;*
 - f) *Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;*
 - g) *Quando l'immobile non è allacciato alla pubblica fognatura in zone servite dalla rete stessa o nel caso del mancato rispetto di norme, anche regolamentari, relative agli allacci alla rete fognaria;*
 - h) *In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di altre norme di legge.*
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
 3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
 4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso di inadempienza agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 28, 34, 41 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
 5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.
 6. In caso di violazione degli artt. 10 e 41 o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.
 7. E' riconosciuta l'eccezione prevista dall'AEEGSI con deliberazione 87/2013 secondo la quale *"i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, si assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale di servizio"*.

Articolo 37

Rimborsi

1. Il rimborso del canone o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio Tributi su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dall'avvenuto pagamento di tutte le annualità del servizio e deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro (5) cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 38

Esclusioni – esenzioni - agevolazioni

1. Sono esclusi dal pagamento del canone idrico, anche se regolarmente allacciati alla rete comunale nel rispetto e con le modalità di cui al presente Regolamento:
 - a) *Il cimitero Comunale;*
 - b) *I locali di proprietà del Comune adibiti ad Uffici propri o locali privati in locazione al Comune per fini istituzionali, salvo che tale utenza, in base alla tipologia dell'impianto interno, non fornisca acqua ad altri locali o abitazioni dell'utente. In tal caso il Servizio Tecnico, dovrà relazionare al Servizio Tributi sulle modalità tecniche ed operative al fine di stabilire la quota parte di consumo effettivo da addebitare all'utente;*
 - c) *Gli impianti sportivi comunali in cui si svolge l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;*
 - d) *I locali di proprietà o utilizzati da Associazioni senza fine di lucro (O.N.L.U.S.), di cui all'art. 10 del D.Leg.vo 04/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, culturali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive. In sede di stipula di nuovo o voltura di contratto di somministrazione, a cui le Associazioni sono comunque obbligate, dovranno produrre a corredo, certificazione probatoria di iscrizione come sopra stabilita.*

d .1 - Tale esclusione non opera qualora sullo stesso immobile insiste o dovesse insistere altra utenza diversa dalla presente, fruitrice di analogo servizio con lo stesso misuratore, e la tipologia dell'impianto idrico interno non permetta l'autonoma e indipendente fruizione del servizio tale da rendere difficoltoso il consumo effettivo della quota parte da addebitare all'altra, in tal caso si applica la tariffa di cui all'art. 53 lett. F).

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in comprovata condizione di grave disagio sociale ed economico un'agevolazione dal pagamento del canone idrico, fognario e di depurazione, agli effetti del presente regolamento.

3. Tali soggetti sono le persone anziane sole, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico e di indigenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
4. Il Comune accorda l'applicazione di un'aliquota ridotta, limitatamente alla sola quota acquedotto, in misura del 50% agli utenti disabili con invalidità civile del 100% o ad utenti che abbiano parenti, e/o affini, a carico portatori di grave handicap purchè essi siano compresi nel nucleo familiare residente nel luogo di fornitura e solo fino al 2° grado di parentela.
5. L'esenzione di cui ai comma 1, 2, 3 e 4, non ha effetto retroattivo e si applica a seguito di regolare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
6. Tale dichiarazione, compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta deve essere presentata sempre al medesimo Servizio Tributi, secondo il seguente calendario:
 - a) soggetti di cui al comma 2, 3, 4: entro il 30 gennaio successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'agevolazione. Tale dichiarazione, entro la stessa data deve essere annualmente ripetuta, pena l'esclusione.
 - b) soggetti di cui al comma 1: entro il 30 gennaio successivo all'avverarsi del presupposto legittimante l'agevolazione, pena l'esclusione e, a differenza della lettera a), del presente comma 5. non va annualmente ripetuta.

Articolo 39

Somministrazioni straordinarie e speciali

Per somministrazioni d'acqua straordinarie o per usi speciali verranno stipulate di volta in volta delle tariffe da concordarsi e da stabilirsi con Determina Sindacale.

Articolo 40

Consumi eccezionalmente elevati

Qualora, per guasti e perdite dell'impianto a valle del contatore, si verificano consumi eccezionalmente elevati, all'utente che, con idonea documentazione, dimostri l'esistenza di un guasto che abbia causato elevate perdite, d'acqua e che non sia imputabile a sua grave negligenza, può essere concessa, su richiesta motivata e solo per una volta, il pagamento di un corrispettivo calcolato sulla media dei consumi degli ultimi due anni.

Articolo 41

Prelievi abusivi e sanzioni

1. Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi o in modo difforme da quanto previsto dal contratto di concessione e dal presente Regolamento è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente Regolamento.
2. Quando l'utilizzo abusivo avvenga usufruendo di un'utenza "disdettata" oppure "chiusa" con apposizione di sigilli o quando vengono "rimossi" o "manomessi i sigilli del contatore o della saracinesca", il Comune dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, è tenuto al pagamento di una sanzione determinata all'art. 54 e dell'aggiunta delle seguenti somme:
 - a) Una somma pari ai canoni non corrisposti determinati secondo quanto previsto dall'allegata tabella;
 - b) Una sanzione del 50% sulle somme di cui al punto precedente.
 - c) Sulle sole somme di cui alla lettera a) si applicano gli interesse nella misura prevista dalla legge.

Se l'utilizzo o la derivazione dell'acqua sono effettuati senza un provvedimento che lo autorizza e/o concede, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti con denuncia all'Autorità Giudiziaria, il Comune, su richiesta dell'utente, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previo versamento da parte del richiedente di quanto dovuto a titolo di canoni, sanzioni ed addizionali per il prelievo abusivo, può procedere alla stipula di regolare contratto di concessione, purché avente titolo e purché non ostino vincoli di natura tecnica od igienica.

4. Gli importi saranno calcolati in base alla tipologia di abuso accertato dal Servizio Tecnico e/o dal Servizio Tributi, nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI ABUSO	MODALITA'		
	Acqua	Fognatura*	Depurazione*
Utenza allacciata direttamente Senza misuratore.	Costo fisso del servizio per tariffa massima, per numero componenti, per numero di anni, decorrenti dalla comprovata data di inizio del prelievo abusivo (le frazioni di anno si considerano per intero).	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"
Utenza allacciata direttamente Con misuratore non a ruolo.	Consumo accertato per tariffa, comprovata dall'effettiva residenza anagrafica o dall'ultima lettura rilevata.	Idem come "acqua"	Idem come "acqua"

* per gli immobili allacciati alla civica fognatura escluse le fosse Imoff.

6. Relativamente alla tipologia di abuso "utenza allacciata direttamente senza contatore" il numero dei componenti da prendere in considerazione per determinare il canone dovuto viene così distinto.
- a) **Utenze di soggetti residenti;** il numero dei componenti è quello max risultante dai dati forniti dall'anagrafe del Comune negli ultimi cinque anni e alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella;
- b) **Utenze di soggetti non residenti;** il numero dei componenti viene determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Da mq.	A mq.	Componenti
0	30	1
31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	110	5
110 ed oltre	/	6

7. Agli importi come scaturenti dal comma 5, comprensivi di IVA, spese varie ed altro, se ed in quanto dovute, va aggiunta la sanzione di Euro 258,00 come determinata al comma 2 dell'art. 3 come aggiornata all'art. 54

Articolo 42

Contestazioni delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate e verbalizzate, anche d'Ufficio, dal personale del Servizio Tecnico e/o del Servizio Tributi e/o della Polizia Municipale e/o da altre Forze di Polizia operanti nel territorio; tali verbali verranno notificati ai trasgressori per averne legale conoscenza.
2. Ogni infrazione rilevata comporta l'obbligo per il Servizio Tecnico di sospendere la fornitura dell'acqua.

Articolo 43

Vertenze

1. Per qualsiasi comunicazione o reclamo, l'utente dovrà rivolgersi per iscritto al Comune.
2. Non saranno riconosciuti reclami o comunicazioni fatte in qualsiasi altro modo o sede.
3. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà devoluta alle competenti Autorità Giudiziarie.

Articolo 44

Elezione di domicilio

1. L'utente, a tutti gli effetti del presente Regolamento e ad ogni fine contrattuale, elegge il proprio domicilio nel luogo dove viene fornita l'acqua.
2. Per il recapito delle bollette o di altre comunicazioni l'utente può indicare un indirizzo diverso da quello in cui avviene la fornitura, restando unico responsabile dell'eventuale mancato ricevimento delle bollette o delle comunicazioni a tali indirizzi inviati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L'utente può inoltre indicare il recapito telefonico.

Articolo 45

Rappresentanza in giudizio

1. Il Responsabile del Servizio, quale rappresentante del Comune, nel caso in cui il preposto Ufficio Legale sia eccezionalmente impossibilitato, è autorizzato a stare in giudizio, sia come attore nelle vertenze attive, che come convenuto in quelle passive, in qualunque causa con gli utenti e presso tutti i gradi di giurisdizione, con facoltà di proporre la nomina di avvocati e procuratori.
2. L'autorizzazione a stare in giudizio o promuovere vertenze di cui alla Legge 08/06/1990 n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48, si intende data in esecuzione del presente Regolamento limitatamente ai debiti e crediti insorgenti dai rapporti di utenza.
3. Lo stesso Responsabile è altresì autorizzato a compiere gli atti di cui all'art. 93 del R.D. 16/03/1942 n. 267, nonché a tutelare gli interessi dell'Ente per le vertenze di cui al presente Regolamento, ogni fase della procedura fallimentare con le facoltà che precedono.

Articolo 46

Recupero dei crediti

Per il recupero dei crediti insorgenti dal rapporto di utenza, nonché da addebiti per interventi previsti dal presente Regolamento e debitamente documentati, si applica la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 o al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 sulla rappresentanza e sulla facoltà di stare in giudizio.

C A P O V

Struttura

Articolo 47

Sovrintendenza generale e funzioni

La gestione dell'Acquedotto Comunale è presieduta dal Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate, ai sensi di legge, il quale può delegare le funzioni ad un Responsabile di procedimento; e per la parte tecnica, dal Responsabile del Servizio Tecnico.

1. Le funzioni di carattere amministrativo sono affidate ai dipendenti dell'Ufficio Idrico-Servizio Tributi.
2. La gestione tecnica dell'acquedotto comunale e dei relativi lavori fa capo al Responsabile della struttura tecnica competente in base alla pianta organica, al Regolamento Organico del Personale. Il personale appartenente a detta struttura, qui nominato come Servizio Tecnico, vigila sull'esecuzione dei lavori e dei servizi relativi all'acquedotto comunale affidati a terzi, cura il buon funzionamento complessivo del servizio comunale di erogazione di acqua potabile ed esegue i lavori da farsi in diretta amministrazione.
3. Il Servizio Tributi, secondo le previsioni contenute nella pianta organica e nel Regolamento Organico del Personale, vigila e sovrintende alla gestione amministrativo-contabile del servizio di acqua potabile, alla riscossione delle relative entrate e alla promozione delle azioni di recupero crediti.
4. Alla lettura e registrazione dei consumi sono incaricati appositi dipendenti, all'uopo autorizzati, strutturalmente in carica al Servizio Tributi lavorerà di concerto supportando e supportato dal personale del Servizio Tecnico, per la segnalazione ed accertamento dei contatori guasti e/o illeggibili. Il personale che procede alla lettura dei contatori o che debba comunque accedere alle proprietà private è munito di apposita tessera di riconoscimento

Articolo 48

Servizio di riscossione

Il Servizio Tributi istituirà il servizio di riscossione possibilmente in gestione diretta, lo stesso verrà realizzato con il versamento in conto di Tesoreria, tramite Istituti di Credito e/o servizio postale e sarà predisposta apposita struttura per la fatturazione ed il controllo delle riscossioni. In caso di impossibilità strutturale ed organizzativa di gestione diretta delle riscossioni verrà valutato un ente idoneo a cui affidare la gestione temporanea delle riscossioni.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 49

Disposizioni transitorie

L'iscrizione nell'Anagrafe cittadina come intestatario del foglio di famiglia anagrafico comporterà congiuntamente obbligo alla sottoscrizione di un contratto di somministrazione di acqua potabile nella nuova residenza.

Il Servizio Tributi procederà alla proposta di cancellazione di tutti quegli utenti deceduti o trasferiti che ne facciano formale richiesta, mentre iscriverà le nuove posizioni comunque acquisite: richieste, denunce da precedenti concessionari del servizi, accertamenti d'ufficio da liste anagrafiche o elenchi di licenze commerciali e artigianali in possesso dell'Ufficio Commercio.

Articolo 50

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 51

Foro competente

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'Autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

Articolo 52

Efficacia del Regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune ed entra in vigore a partire dalla sua approvazione.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto Comunale.
5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune. Per una maggiore comprensione dello stesso si consiglia di prendere visione del glossario pubblicato sul sito.

ALLEGATO 1

TARIFFE ANNUE

Articolo 1

Tariffe dei Consumi 2015

A) USO DOMESTICO URBANO

A.1 Residente (tar.30) (per cad. persona come da stato di famiglia)					A.2 NON Residente (tar.31) (assoggettato ad ogni singola persona)				
TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC	TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa agevolata	0	30	€	0,3377	Tariffa agevolata	0	30	€	0,4593
Tariffa base	31	50	€	0,5403	Tariffa base	31	70	€	1,0266
Tariffa 1	51	70	€	1,0266	Tariffa 1	71	100	€	1,6750
Tariffa 2	71	100	€	1,6750	Tariffa 2	101	999.999	€	1,9857
Tariffa 3	101	999.999	€	1,9857					

B) USI DIVERSI EXTRA-DOMESTICI (tar.51)

B.1 Condomini senza aree a verde; garage; box auto; depositi; autorimesse					B.2 Attività commerciali con esclusione di quelle indicate alla seguente lettera C.2				
TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC	TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa base	0	100	€	0,6484	Tariffa base	0	100	€	0,6484
Tariffa 1	101	150	€	1,0266	Tariffa 1	101	150	€	1,0266
Tariffa 2	151	999.999	€	1,9857	Tariffa 2	151	999.999	€	1,9857

C) USO COMMERCIALE (tar.52)

C.1 Attività con somministrazione di alimenti e bevande: Bar; pizzerie; pub; gelaterie; ristoranti e similari					C.2 Autolavaggi; lavanderie				
TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC	TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa base	0	1200	€	0,6484	Tariffa base	0	1200	€	0,6484
Tariffa 1	1201	1800	€	1,0266	Tariffa 1	1201	1800	€	1,0266
Tariffa 2	1801	999.999	€	1,9857	Tariffa 2	1801	999.999	€	1,9857

D) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (tar.53)

D.1 Comunità; ospedali; case di cura o similari (per ogni posto letto);					D.2 Alberghi; caserme; carceri (per ogni posto letto)				
TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC	TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa base	0	50	€	0,6484	Tariffa base	0	50	€	0,6484
Tariffa 1	51	70	€	1,0266	Tariffa 1	51	70	€	1,0266
Tariffa 2	71	999.999	€	1,9857	Tariffa 2	71	999.999	€	1,9857

E) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (tar.54)

Asili e Scuole pubbliche e/o private (ogni 3 alunni)				
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DA MC</i>	<i>A MC</i>	<i>€</i>	<i>TARIFFA</i>
<i>TARIFFA</i>				<i>ACQUA AL MC</i>
Tariffa base	0	50	€	0,6484
Tariffa 1	51	70	€	1,0266
Tariffa 2	71	999.999	€	1,9857

F) USI INDUSTRIALI (tar.57)

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DA MC</i>	<i>A MC</i>	<i>€</i>	<i>TARIFFA</i>
<i>TARIFFA</i>				<i>ACQUA AL MC</i>
Tariffa base	0	800	€	0,6484
Tariffa 1	801	1200	€	1,0266
Tariffa 2	1201	999.999	€	1,9857

G) USO IRRIGUO (tar.50 E 9000)

Piccole attività rurali; aree a verde condominiali (come da art. 2 lett. E)				
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DA MC</i>	<i>A MC</i>	<i>€</i>	<i>TARIFFA</i>
<i>TARIFFA</i>				<i>ACQUA AL MC</i>
Tariffa fascia unica	0	200 E	€	0,4553
				<i>e oltre</i>

H) USI EXTRA-DOMESTICI (tar.58)

Utenze provvisorie con misuratore; Usi produttivi e di servizi; Uso cantiere				
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DA MC</i>	<i>A MC</i>	<i>€</i>	<i>TARIFFA</i>
<i>TARIFFA</i>				<i>ACQUA AL MC</i>
Tariffa base	0	360	€	0,6484
Tariffa 1	361	540	€	1,0266
Tariffa 2	541	999.999	€	1,9857

I) USI EXTRA-DOMESTICI PUBBLICI (tar.20)

Uffici ed immobili di enti pubblici; ferrovie, IPAB, campi sportivi, altre strutture sportive pubbliche				
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>DA MC</i>	<i>A MC</i>	<i>€</i>	<i>TARIFFA</i>
<i>TARIFFA</i>				<i>ACQUA AL MC</i>
Tariffa base	0	800	€	0,6484
Tariffa 1	801	1200	€	1,0266
Tariffa 2	1201	999.999	€	1,9857

L) USI ANTINCENDIO (tar.70)

TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa fascia unica			€	1,9857

M) USI ECCLESIASTICI (tar.11)

TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa fascia unica			€	0,6484

N) USI DIVERSI (tar.10)

UTENZE SENZA CONTATORE: SOLO SERVIZIO FOGNATURA	QUALUNQUE USO- RESIDENTE E NON	Tariffa fascia unica (TAR 10)	Il corrispettivo e' calcolato considerando la soglia della prima fascia, corrispondente alla destinazione d'uso di riferimento, come da prospetto tariffario relativo al servizio acquedotto
--	--------------------------------------	----------------------------------	---

O) TARIFFA URBANA RIDOTTA (tar.32)

O.1 Famiglie con portatori di handicap e/o invalidità al 100% (per cad. persona come da stato di famiglia)					O.2 O.N.L.U.S. (regolarmente iscritti all'albo)				
TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC	TIPOLOGIA TARIFFA	DA MC	A MC	€	TARIFFA ACQUA AL MC
Tariffa agevolata	0	30	€	0,1689	Tariffa agevolata	0	30	€	0,1689
Tariffa base	31	50	€	0,2702	Tariffa base	31	50	€	0,2702
Tariffa 1	51	70	€	0,5133	Tariffa 1	51	70	€	0,5133
Tariffa 2	71	100	€	0,8375	Tariffa 2	71	100	€	0,8375
Tariffa 3	101	999.999	€	0,9929	Tariffa 3	101	999.999	€	0,9929

TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA	(SE ALLACCIATO)	€	0,1296
TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE	(SE ALLACCIATO)	€	0,3547

QUOTA FISSA	Utenze domestiche (15,00 €/anno)	Altre Utenze (20,00 €/anno)
Servizio Acquedotto	10,20	13,60
Servizio Fognatura	1,35	1,80
Servizio Depurazione	3,45	4,60

Articolo 2

DIRITTI FISSI

1. Di Allaccio

a) 1 - Usi di cui al precedente art 1 comma: A), B) lett. B.1, O) lett. O.1	€. 45,00
b) 2 - Usi di cui al precedente art 1 comma: B) lett B.2,	€. 65,00
c) 3 - Usi di cui al precedente art 1 comma: C), D), E), F), G), H), I),	€. 150,00
d) 4 - Usi di cui al precedente art 1 comma: M), N), O) lett. O.2	€. 75,00
e) 5 - Usi di cui al precedente art 1 comma: L)	€. 100,00
f) 6 - Temporaneo Forfettario	€. 100,00
g) 7 - Sanzione/Penale Riallaccio	€. 50,00
h) 8 - Sanzione/Penale Prelievi Abusivi	€. 258,00
i) 9 - Sanzione/Penale per apertura valvole bocche antincendio come da art.33comma 2	€. 750,00

2. Di Disdetta e/o Sospensione Servizio €. 25,00

3. Di Voltura e/o Subentro

(fatta eccezione per le volture mortis causa e cambio denominazione senza variazione P.I o C.F) €. 40,00

4. Di Riapertura Servizio e/o Sostituzione contatore €. 20,00

5. Taratura - Verifica funzionalità e/o livello pressione contatore €. 25,00

Articolo 3

Cauzioni Infruttifere

1. Tipologia contratto uso permanente	€. 100,00
2. Tipologia contratto uso temporaneo	€. 200,00

N.B.: 1. ALLE TARIFFE DOVRA' ESSERE APPLICATA IVA al 10%;

2. LE TARIFFE ANNUE, CANONI E QUOTE FISSE, POSSONO VARIARE, DI ANNO IN ANNO, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DELLA TARIFFA MEDIA ANNUA CONCORDATA CON L'AEEGSI E SARA' A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.